



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Struttura: 2 AREA - AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, PARCO REGIONALE FIUME OFANTO E SUA

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale – riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15/09/2009 - installazione ubicata in Canosa di Puglia, contrada Tufarelle – Società S.OL.VI.C. s.r.l.

Il Dirigente del Settore

Premesso che

Con D.D. n. 479 del 15/09/09, la Regione Puglia rilasciava, con prescrizioni, l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’installazione di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, (codice IPPC 5.1 e 5.3), sito in Contrada Tufarelle in Canosa di Puglia, gestito dalla Società S.OL.VI.C. s.r.l.;

Con nota n. 1911 del 16/01/2019, la Provincia di Barletta Andria Trani (di seguito: Provincia) disponeva, ai sensi dell’art. 29-octies, co. 3, lett. a), d.lgs. 152/06 e smi, il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. 479 del 15/09/2009 per l’esercizio dell’installazione, gestita dalla Società S.OL.VI.C. srl, sita in Canosa di Puglia, alla c.da Tufarelle, in cui venivano svolte attività principali oggetto delle Conclusioni sulle BAT concernenti il trattamento dei rifiuti, di cui alla decisioni di esecuzione della Commissione dell’Unione Europea (UE) 2018/1147 del 31 luglio 2018;

In data 21/05/2019, in data 16/09/2019 e in data 13/12/2019 si svolgevano le riunioni di Conferenza di Servizi, i cui lavori riportati a verbale sono stati puntualmente notificati, in occasione delle quali venivano acquisiti i pareri degli Enti interessati al procedimento de quo;

Con D.D. n. 670 del 17/08/2020 veniva adottata la determinazione avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale – riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15/09/2009 - installazione ubicata in Canosa di Puglia, contrada Tufarelle – Società S.OL.VI.C. s.r.l.”;

Con nota n. 26753 del 22/12/2020 avente ad oggetto “S.OL.VI.C. srl – installazione di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, IPPC 5.1 e 5.3 – c.da Tufarelle – Canosa di Puglia (BT) – A.I.A. D.D. n. 670/2020 – comunicazione di modifica non sostanziale – presa d’atto”, si prendeva atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Società con nota del 07/10/2020, in atti al prot. n. 20504 del 07/10/2020;

Con D.D. n. 605 del 22/07/2022, veniva adottata la determinazione avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n. 670 del 17/08/2020 – Aggiornamento per modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, co. 1, d.lgs. 152/06 s.m.i. - Società S.OL.VI.C. srl”;

Il Comune di Canosa di Puglia proponeva ricorso n. 281/2020 Reg. Ric. al T.A.R. per la Puglia per l’annullamento del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13/19/2019, della D.D. n. 670/2020 della Provincia B.A.T. (primi motivi aggiunti), della nota n. 26753-20 del 22/12/2020 della Provincia B.A.T (secondi motivi aggiunti), della D.D. n. 605/2022 della Provincia B.A.T. (terzi motivi aggiunti);

Medio tempore, in forza dei titoli abilitativi illo tempore efficaci, la società S.OL.VI.C. srl proseguiva l’esercizio dell’installazione IPPC de quo, mediante trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non



pericolosi, e contestualmente procedeva all'attuazione delle disposizioni della D.D. n. 670/2020 s.m.i. e del piano di monitoraggio e controllo;

Con sentenza 1312/2023 del 07/11/2023 del T.A.R. Puglia Sede di Bari Sez. II per le motivazioni ivi contenute, *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i gravati atti”* ossia il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13/19/2019, la D.D. n. 670/2020 della Provincia B.A.T., la nota n. 26753-20 del 22/12/2020 della Provincia B.A.T, la D.D. n. 605/2022 della Provincia B.A.T.;

Con propria nota del 09/11/2023, in atti al prot. n. 29458 del 09/11/2023, la Società comunicava *“che a partire dall'08/11/2023 ogni ingresso di rifiuti è stato sospeso”* e che *“lo scarico è stato chiuso e le attività di trattamento in corso sono state sospese, fatte salve le attività di presidio ambientale”*;

Con D.D. n. 1250 del 20/11/2023, a seguito della pubblicazione e notificazione della sentenza n. 1312/2023, la Provincia provvedeva a prendere atto delle statuizioni del Giudice amministrativo; Con lo stesso atto, si è ritenuto di disporre, alla Società, sia di *“sospendere l'attività di accettazione e trattamento rifiuti e lo scarico dei reflui trattati”*, come peraltro già dalla Stessa comunicato in data 09/11/2023, sia di *“assicurare costantemente sia la manutenzione e la sorveglianza degli impianti di servizio e degli apprestamenti ambientali sia l'esecuzione delle attività di presidio ambientale e di monitoraggio e controllo, mutuandone periodicità e caratteristiche, fino a nuove e/o differenti disposizioni, comunque dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato da ARPA Puglia con propria nota n. 49665 del 06/08/20”*;

Medio tempore, la Società S.OL.VI.C. srl, con la suddetta nota del 09/11/2023, successivamente integrata con note del 15/11/2023 e del 16/11/2023, premettendo proprie osservazioni alle motivazioni della predetta sentenza del T.A.R., chiedeva *“l'avvio del procedimento di riemissione di provvedimenti annullati dal giudice (art. 21-decies, legge 241/1990) e, comunque, un nuovo provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, 29-ter, comma 4, e 29-quater del TUA”*;

Con nota n. 2386 del 26/01/2024, per tutto quanto ivi premesso, in considerazione e puntuale ottemperanza della pronuncia del T.A.R. Puglia, si comunicava, ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 s.m.i., l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14-ter, legge n.241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, le cui riunioni si svolgevano in data 27/02/2024, 08/04/2024, 27/05/2024, 03/07/2024 ed i cui esiti sono riportati in allegato A alla presente determinazione;

considerato che

con la citata sentenza n. 1312/2023 del 07/11/2023 il T.A.R. ha ritenuto opportuno precisare che *“[...] resta tuttavia salva la possibilità della Provincia di autorizzare l'impianto, ai sensi dei contenuti citati nell'AIA n. 670 del 17 agosto 2020, emendati dai profili negativi rappresentati dai contributi istruttori dell'ARPA (prot.n. 89595 del 12 dicembre 2019) e dell'ASL (prot.n. 83797 del 12 dicembre 2019), senza indulgere in altre modifiche in corso d'opera a partire dal momento in cui risulti l'adempimento (compiuto o a breve termine) di tutte le prescrizioni.”*;

in ragione della ridetta sentenza, la Provincia adottava la D.D. n. 1250 del 20/11/2023, ad oggi non impugnata, con la quale, nel prendere atto, al sub 2), che *“con la ridetta sentenza n. 01312/2023 del 07/11/2023, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello r.g. nn. 0281/2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha annullato il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13/19/2019, la D.D. n. 670/2020 della Provincia B.A.T., la nota n. 26753-20 del 22/12/2020 della Provincia B.A.T, la D.D. n. 605/2022 della Provincia B.A.T.”* disponeva alla Società, con effetto immediato, di sospendere l'attività di accettazione e smaltimento di rifiuti e, in considerazione dello stato di fatto dell'impianto di smaltimento, di assicurare costantemente sia la manutenzione e la sorveglianza degli impianti di servizio e degli apprestamenti ambientali sia l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo;

Con nota n. 2386 del 26/01/2024, la Provincia *“in considerazione e puntuale ottemperanza della pronuncia del T.A.R. Puglia ossia che “[...] resta tuttavia salva la possibilità della Provincia di autorizzare l'impianto, ai sensi dei contenuti citati nell'AIA n. 670 del 17 agosto 2020, emendati dai profili negativi rappresentati dai contributi istruttori dell'ARPA (prot.n. 89595 del 12 dicembre 2019) e dell'ASL (prot.n. 83797 del 12 dicembre 2019)”*, fatti salvi gli esiti dell'instaurando giudizio presso il Consiglio di Stato e con la precisazione che, in caso



di esito favorevole, il presente procedimento verrà ipso iure a decadere”, comunicava, per le motivazioni ivi esposte, “ai sensi dell’art. 7, L. 241/1990 s.m.i., l’avvio del procedimento e l’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14-ter, legge n.241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona”.

atteso che

nel corso della fase pubblicitica, avviata con nota prot. 12814 del 16/04/19 e conclusasi in data 16/05/2019, non risultano pervenute osservazioni, formulate da terzi interessati, inerenti al procedimento di riesame ed alla relativa proposta progettuale;

in considerazione dei lavori della Conferenza di Servizi indetta con nota n. 2386 del 26/01/2024 e dell’ultima riunione della stessa, come descritti e riportati in allegato A alla presente determinazione, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 14-quinques L 241/1990 s.m.i., per il quale *“Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente [...] La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza”;*

l’art. 29-octies, d.lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, che *“L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”;*

visti

la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazione partecipanti, così come formulata dalla scrivente Amministrazione, in qualità di Autorità procedente ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90, nell’allegato A al presente provvedimento;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all’istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell’ambito del procedimento;

attesa, nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all’ampio e lento processo di riordino delle Province della legge n.56/2014 “Legge Delrio” e alle funzioni attribuite dalla L.R. Puglia n.9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ad oggi ridotta di oltre il 50%;

visti

il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018 della Commissione “che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018;

la D.G.R. Puglia 5 aprile 2011 n. 648 “linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e la D.G.R. Puglia 17 maggio 2016 n. 672 di parziale rettifica;

il D.M. 58/2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis” e la D.G.R. Puglia 12 gennaio 2018 n. 36 di adeguamento regionale delle tariffe;

il D.M. 104/2019 “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”;

La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione”, la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella



Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore", la D.G.R. 11/05/2022 n. 673 "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. Approvazione"

La L.R. 32/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene";

La D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque";

Il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"

Il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale della AdB della Puglia n. 39 del 30/11/2005 e s.m.i;

la L.R. n. 20/2009 e la DGR n. 176 del 16/02/2015 di approvazione del PPTR;

la L.R. n. 17/2007, la L.R. n. 3/2014 e la L.R. n. 26/2022 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali".

visti, altresì,

la L.R. n. 9 del 27/05/2016;

la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

il DPR 151/2011;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;

la D.C.P. n. 6 del 20/02/2024 "Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Approvazione definitiva";

la D.C.P. n. 8 del 23/02/2024, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e relativi allegati. Approvazione definitiva.";

la D.P.P. n. 25 del 09/04/2024 "Piano Integrato di Attività di Organizzazione/P.E.G. 2024-2026 della Provincia di Barletta Andria Trani. aggiornamento."

la D.P.P. n. 22 del 22/03/2024 "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa - anno 2024. approvazione macrostruttura e organigramma"

il Decreto Presidenziale n. 21 del 15/07/2024 di conferimento all'Avv. Caterina Navach dell'incarico di Dirigente del Settore II "Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

Determina

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **di prendere atto** che l'installazione in oggetto risulta già realizzata e l'esercizio della stessa già avviato, per quanto descritto in premessa;
- 2) **di prendere atto** degli esiti della Conferenza di Servizi indetta e convocata "in considerazione e puntuale ottemperanza della pronuncia del T.A.R. Puglia", per quanto descritto in premessa;



- 3) **di adottare**, per quanto ai precedenti sub, la nuova determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., nei termini di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, conseguentemente ed in coerenza con il quadro conoscitivo-istruttorio riportato in allegato A alla presente determinazione, **il riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, già rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 479 del 15/09/09 e s.m.i., in favore del gestore Società S.OL.VI.C. srl (P.IVA 02431020722) con sede legale in Via Cerignola Km 0,900 - 76012 - Canosa Di Puglia (BT), per l'installazione IPPC/IED sita in Canosa di Puglia, c.da Tufarelle, pro-tempore legalmente rappresentata dal sig. Italo Forina, come in atti generalizzato;
- 5) **di obbligare** il proponente a realizzare ed esercire l'installazione in conformità agli elaborati progettuali (nelle versioni ultime aggiornate) acquisiti agli atti, nonché alle condizioni contenute negli allegati al presente provvedimento;
- 6) **di stabilire** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, unitamente alle autorizzazioni da essa sostituita, avrà validità di anni 12 (dodici), ai sensi dell'art. 29-octies, co.9, D.lgs. 152/06 s.m.i., dalla data di efficacia del presente provvedimento, fatta salva la facoltà dell'Autorità competente di poter disporre il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, commi 1, 2, 3a e 4, D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- 7) **di disporre**, in attuazione di quanto indicato dalla Regione Puglia, Autorità delegante, che il versamento delle garanzie finanziarie, nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 9-septies, art. 29-sexies, D.lgs. 152/06, avvenga in conformità a quanto indicato nell'Allegato B;
- 8) **di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT, in qualità di Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 29-decies, co. 3, D.lgs. 152/06 s.m.i., il controllo dell'osservanza da parte del Gestore di quanto disposto nel presente atto e nell'allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo", con oneri a carico della Società;
- 9) **di precisare** che il presente provvedimento:
 - non esonera il proponente dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa pertanto salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in materia edilizio-urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 10) **Di fare salve** le ulteriori condizioni, integrazioni o modificazioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- 11) **di precisare** che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento, dovrà essere sottoposta all'esame e controllo da parte dell'Autorità competente, che procederà per quanto all'art. 29-novies, D.lgs. 152/2006 in combinato con le disposizioni regionali giusta DGR n. 648/2011 e DGR n. 672/2016;



- 12) **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e/o Legale Rappresentante p.t. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
- 13) **di precisare** che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
- 14) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- 15) **di attestare**, in relazione al procedimento indicato in oggetto, l'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, ex art. 6-bis L. n.241/90 s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- 16) **di trasmettere** il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - S.O.L.V.I.C. srl - solvicsrl@pec.it
 - ARPA Puglia DAP_BAT - dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
 - ARPA Puglia Direzione Scientifica - dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
 - ASL BT, SISP - dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it, SPESAL - spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it
 - COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, Sindaco e Settori Competenti - protocollo@pec.comune.canosa.bt.it, ufficio.ambiente@pec.comune.canosa.bt.it
 - REGIONE PUGLIA, SEZ. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, Serv. VIA-VINCA, Serv. AIA-sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it
 - REGIONE PUGLIA, SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE - serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
 - PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI, Presidente - presidente@cert.provincia.bt.it, Servizio Contenzioso - contenzioso@cert.provincia.bt.it

Dalla data di efficacia del provvedimento, avverso lo stesso è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore **"2 AREA - AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, PARCO REGIONALE FIUME OFANTO E SUA"**, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile dell'istruttoria: ing. S. Di Bitonto

Il responsabile del procedimento: ing. S. Di Bitonto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE

f.to avv. C. Navach

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile



ALLEGATI

- ALLEGATO A - *Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi*
- ALLEGATO B - *Documento Tecnico A.I.A.*
- ALLEGATO C - *Piano di Monitoraggio e Controllo*



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

ALLEGATO A

Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi

PREMESSO CHE

La scrivente Provincia ha svolto il procedimento *de quo* ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 26/2022 impiegando il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, istituito profondamente novellato dal D.Lgs 127/2016 che, relativamente al procedimento di A.I.A., ha disposto che la stessa Conferenza di Servizi avesse luogo nella configurazione declinata dall'art. 14 ter della L 241/90;

Nell'ambito della Conferenza di Servizi svolta in modalità sincrona e simultanea, ai sensi degli artt 14 ter e seguenti della L 241/90 e ss.mm.ii, gli Enti convocati sono chiamati a rendere i rispettivi pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso nelle materie di propria competenza;

Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

Ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza;

All'esito dell'ultima riunione, l'Amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della stessa L 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

L'adozione della determinazione di conclusione della CdS è demandata dal legislatore all'Amministrazione precedente che è tenuta ad effettuare, con ragionevolezza ed adeguata motivazione, il necessario temperamento degli interessi coinvolti e la sintesi delle posizioni emerse al fine di comporre una decisione finale pluristrutturata che sia espressione stessa della prevalenza di tali posizioni;

Nell'ambito della C.d.S., svolta ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 e s.m.i., l'operazione di composizione degli interessi coinvolti da un progetto, prodromica all'assunzione della decisione pluristrutturata della C.d.S., rappresenta un "*processo a formazione progressiva*", ove non vi è una valutazione complessiva del progetto da parte di ciascuna Amministrazione, bensì, ciascuna di Esse si pronuncia esclusivamente per i profili di propria competenza, in modo tale da consentire una valutazione finale complessiva di tutte le posizioni espresse;

Nel caso di specie, la Provincia, in qualità di Autorità competente in materia di AIA ed in ragione delle deleghe regionali, risulta anche Autorità precedente per lo svolgimento della Conferenza di Servizi e per l'adozione della decisione finale della CdS;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

Con D.D. n. 479 del 15/09/09, la Regione Puglia rilasciava, con prescrizioni, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, (codice IPPC 5.1 e 5.3), sito in Contrada Tufarelle in Canosa di Puglia, gestito dalla Società S.OL.VI.C. s.r.l.;

Con nota n. 1911 del 16/01/2019, la Provincia di Barletta Andria Trani (di seguito: Provincia) disponeva, ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, lett. a), d.lgs. 152/06 e s.m.i, il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. 479 del 15/09/2009



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

per l'esercizio dell'installazione, gestita dalla Società S.OL.VI.C. srl, sita in Canosa di Puglia, alla c.da Tufarelle, in cui venivano svolte attività principali oggetto delle Conclusioni sulle BAT concernenti il trattamento dei rifiuti, di cui alla decisioni di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea (UE) 2018/1147 del 31 luglio 2018;

Con la medesima nota, la Provincia comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8, L. 241/1990, l'avvio del procedimento e, contestualmente, che, ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, d.lgs. 152/06, il riesame si intendeva disposto sull'installazione nel suo complesso;

In data 21/05/2019, in data 16/09/2019 e in data 13/12/2019 si svolgevano le riunioni di Conferenza di Servizi, i cui lavori riportati a verbale sono stati puntualmente notificati, in occasione delle quali venivano acquisiti i pareri degli Enti interessati al procedimento de quo;

Con nota prot. n. 49665 del 06/08/20, ARPA Puglia prendeva atto del Piano di Monitoraggio e Controllo, così come adeguato e revisionato dalla società proponente;

All'esito della terza e conclusiva riunione di Conferenza di Servizi del 13/12/2019, così come evincibile dalla lettura del relativo verbale, erano definite sia le posizioni favorevoli (la Provincia ha espresso parere con prescrizioni; l'ARPA Puglia ha espresso parere con prescrizioni relativamente, per quanto di competenza, agli aspetti A.I.A. con specifico rimando al PM&C; l'ASL BAT ha espresso parere con prescrizioni relativamente, per quanto di competenza, ai profili igienico-sanitari) sia i dissensi (Il Comune di Canosa di Puglia ha confermato la sua contrarietà al rinnovo/riesame dell'A.I.A., confermando integralmente i pareri già espressi in sede di prima e di seconda riunione di CdS)

Richiamati, pertanto, tutti gli atti acquisiti nell'ambito del procedimento nonché i pareri resi in occasione delle suddette riunioni di Conferenza di Servizi, svoltasi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90, considerati parte integrante della determinazione conclusiva e del connesso dispositivo dirigenziale;

Ritenuto peraltro che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultavano prevalenti non solo per numero ma anche in relazione alle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione e che rispetto ai dissensi sopra indicati venivano opposte ragionevoli motivazioni in grado di superarli;

La Provincia, con determinazione dirigenziale n. 670 del 17/08/2020, perveniva alla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi demandando agli ulteriori allegati B e C alla D.D. 670 del 17/08/2020 l'elencazione di tutte le prescrizioni che la Società proponente era tenuta ad osservare;

ATTESO CHE

In data 17/08/2020, veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 670 del 17/08/2020 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale – riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 479 del 15/09/2009 - installazione ubicata in Canosa di Puglia, contrada Tufarelle – Società S.OL.VI.C. s.r.l.";

Con nota n. 26753 del 22/12/2020 avente ad oggetto "S.OL.VI.C. srl – installazione di smaltimento rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi, IPPC 5.1 e 5.3 – c.da Tufarelle – Canosa di Puglia (BT) – A.I.A. D.D. n. 670/2020 – comunicazione di modifica non sostanziale – presa d'atto", si prendeva atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Società con nota del 07/10/2020, in atti al prot. n. 20504 del 07/10/2020;

In data 22/07/2022, veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 605 del 22/07/2022 avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n. 670 del 17/08/2020 – Aggiornamento per modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, co. 1, d.lgs. 152/06 s.m.i. - Società S.OL.VI.C. srl";

Medio tempore, il Comune di Canosa di Puglia proponeva ricorso n. 281/2020 Reg. Ric. al T.A.R. per la Puglia per l'annullamento del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13/19/2019, della D.D. n. 670/2020 della Provincia B.A.T. (primi motivi aggiunti), della nota n. 26753-20 del 22/12/2020 della Provincia B.A.T (secondi motivi aggiunti), della D.D. n. 605/2022 della Provincia B.A.T. (terzi motivi aggiunti);



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Con sentenza 1312/2023 del 07/11/2023 del T.A.R. Puglia Sede di Bari Sez. II per le motivazioni ivi contenute, *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i gravati atti”* ossia il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 13/19/2019, la D.D. n. 670/2020 della Provincia B.A.T., la nota n. 26753-20 del 22/12/2020 della Provincia B.A.T, la D.D. n. 605/2022 della Provincia B.A.T.; Con la ridetta sentenza il T.A.R. ha ritenuto opportuno precisare che *“[...] resta tuttavia salva la possibilità della Provincia di autorizzare l'impianto, ai sensi dei contenuti citati nell'AIA n. 670 del 17 agosto 2020, emendati dai profili negativi rappresentati dai contributi istruttori dell'ARPA (prot.n. 89595 del 12 dicembre 2019) e dell'ASL (prot.n. 83797 del 12 dicembre 2019), senza indulgere in altre modifiche in corso d'opera a partire dal momento in cui risulti l'adempimento (compiuto o a breve termine) di tutte le prescrizioni.”*;

Con propria nota del 09/11/2023, in atti al prot. n. 29458 del 09/11/2023, la Società comunicava *“che a partire dall'08/11/2023 ogni ingresso di rifiuti è stato sospeso”* e che *“lo scarico è stato chiuso e le attività di trattamento in corso sono state sospese, fatte salve le attività di presidio ambientale”*;

A seguito della pubblicazione e notificazione della sentenza n. 1312/2023, la Provincia provvedeva a prendere atto delle statuizioni del Giudice amministrativo con determinazione dirigenziale n. 1250 del 20/11/2023, notificata ai Soggetti competenti con nota prot. n. 30581 del 21/11/2023; Con lo stesso atto, si è ritenuto di disporre, alla Società, sia di *“sospendere l'attività di accettazione e trattamento rifiuti e lo scarico dei reflui trattati”*, come peraltro già dalla Stessa comunicato in data 09/11/2023, sia di *“assicurare costantemente sia la manutenzione e la sorveglianza degli impianti di servizio e degli apprestamenti ambientali sia l'esecuzione delle attività di presidio ambientale e di monitoraggio e controllo, mutuandone periodicità e caratteristiche, fino a nuove e/o differenti disposizioni, comunque dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato da ARPA Puglia con propria nota n. 49665 del 06/08/20”*;

Medio tempore, la Società S.OL.VI.C. srl, con la suddetta nota del 09/11/2023, successivamente integrata con note del 15/11/2023 e del 16/11/2023, premettendo proprie osservazioni alle motivazioni della predetta sentenza del T.A.R., chiedeva *“l'avvio del procedimento di riemissione di provvedimenti annullati dal giudice (art. 21-decies, legge 241/1990) e, comunque, un nuovo provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, 29-ter, comma 4, e 29-quater del TUA”*;

Con nota n. 2386 del 26/01/2024, per tutto quanto ivi premesso, in considerazione e puntuale ottemperanza della pronuncia del T.A.R. Puglia ossia che *“[...] resta tuttavia salva la possibilità della Provincia di autorizzare l'impianto, ai sensi dei contenuti citati nell'AIA n. 670 del 17 agosto 2020, emendati dai profili negativi rappresentati dai contributi istruttori dell'ARPA (prot.n. 89595 del 12 dicembre 2019) e dell'ASL (prot.n. 83797 del 12 dicembre 2019), senza indulgere in altre modifiche in corso d'opera a partire dal momento in cui risulti l'adempimento (compiuto o a breve termine) di tutte le prescrizioni”*, si comunicava, ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 s.m.i., l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14-ter, legge n.241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

Con nota n. 4177 del 13/02/2024, in relazione alla fase procedimentale ex art. dell'art. 14-bis, co. 2, lett. b), L. 241/1990 s.m.i., si procedeva con la richiesta alla Società di procedere a riscontrare la nota ARPA Puglia n. 8189/2024 del 12/02/2024 e di adeguare il PMC secondo le istruzioni operative giusta D.G.R. Puglia n. 1978 del 28/12/2023;

Con nota n. 5298 del 26/02/2024, si procedeva ad informare la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in esito alle richieste formulate con nota n. 2386 del 26/01/2024, risultavano acquisiti in atti i riscontri della Società trasmessi con proprie p.e.c. del 21/02/2024;

In data 27/02/2024, si svolgeva la prima seduta della conferenza di servizi il cui verbale veniva trasmesso con nota n. 6718 del 12/03/2024, informando contestualmente la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in esito alle richieste formulate con nota n. 4177 del 13/02/2024, risultavano acquisiti in atti ulteriori riscontri della Società trasmessi con proprie p.e.c. del 26/02/2024;



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Con nota n. 8313 del 26/03/2024, per le motivazioni ivi richiamate, informando la Conferenza di Servizi che con proprie p.e.c. del 25/03/2024, la Società aveva provveduto a fornire ulteriore documentazione a riscontro delle richieste effettuate con nota n. 4177 del 13/02/2024, si procedeva al differimento della seconda riunione, già prevista per il 28/03/2024, alla data del 08/04/2024;

In data 08/04/2024, si svolgeva la prima parte della seconda seduta della conferenza di servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota n. 10100 del 16/04/2024;

Con nota n. 10645 del 19/04/2024, si procedeva ad informare la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in relazione al verbale di riunione della conferenza di servizi del 08/04/2024, giusta nota n. 10100 del 16/04/2024, risultava acquisita in atti nota della Società trasmessa con propria p.e.c. del 11/04/2024, in atti al prot. n. 9784 del 11/04/2024, e si comunicava di poterla ritenere quale documento contenente precisazioni di parte, depositato agli atti della Conferenza di Servizi;

Con nota n. 10938 del 23/04/2024, si comunicava che l'aggiornamento della riunione del 08/04/2024, per l'acquisizione e la discussione in contraddittorio del completamento del parere di ARPA Puglia, sul presupposto riportato nello stesso verbale e fatte salve richieste istruttorie medio tempore intervenienti, si sarebbe tenuto in data 08/05/2024;

Con nota n. 11969 del 07/05/2024, si procedeva ad informare la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che con propria nota n. 30830 del 30/04/2024, ARPA Puglia aveva reso addendum al proprio parere n. 22652 del 08/04/2024; contestualmente, per le motivazioni ivi riportate, si comunicava il differimento della riunione di conferenza di servizi al giorno 20/05/2024;

Con nota n. 12752 del 15/05/2024, attesa la richiesta motivata avanzata da ARPA Puglia, si comunicava il differimento della riunione di conferenza di servizi al giorno 27/05/2024;

Con nota n. 13238 del 21/05/2024, facendo seguito alla nota n. 12752 del 15/05/2024, si informava la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in esito alle richieste formulate da ARPA Puglia, risultavano acquisiti in atti ulteriori riscontri della Società trasmessi con propria p.e.c. del 20/05/2024 e che, medio tempore, risultava essere stato trasmesso dalla ASL BT SISP proprio parere n. 33416 del 10/04/2024;

Con nota n. 13527 del 24/05/2024, facendo seguito alla nota n. 13238 del 21/05/2024, si informava la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in esito alle richieste formulate da ARPA Puglia, risultavano acquisiti in atti ulteriori riscontri della Società trasmessi con propria p.e.c. del 23/05/2024, come dalla Stessa anticipato con propria nota del 20/04/2024;

Con propria p.e.c. del 23/05/2024, in atti al prot. n. 13553 del 24/05/2024, la Società, come successivamente rilevato in sede di riunione del 27/05/2024, trasmetteva il parere ASL BT n. 12884 del 13/02/2023 richiamato nella nota ASL n. 33416 del 10/04/2024 e il parere ARPA Puglia n. 20837 del 27/03/2023, entrambi resi in esecuzione dell'Ordinanza TAR Puglia n. 198/2023;

In data 27/05/2024, si svolgeva la seconda parte della seconda seduta della conferenza di servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota n. 13947 del 29/05/2024;

Con nota n. 14646 del 05/06/2024, si procedeva ad informare la Conferenza di Servizi, ai fini dei lavori istruttori della stessa, che in esito alle richieste formulate in sede di riunione del 27/05/2024, risultavano acquisiti in atti ulteriori riscontri della Società trasmessi con propria p.e.c. del 28/05/2024;

Con note n. 15223 del 11/06/2024 e n. 15712 del 14/06/2024, per le motivazioni ivi riportate, si comunicava il differimento della riunione di conferenza di servizi al giorno 03/07/2024;

Con propria nota n. 51591 del 25/06/2024, ARPA Puglia trasmetteva il parere monotematico elaborato dalla UOC C.R.A. prot. n. 51177 del 21/06/2024;

Con propria nota n. 53643 del 02/07/2024, ARPA Puglia DAP BT trasmetteva il proprio parere;

In data 03/07/2024, si svolgeva la terza seduta della conferenza di servizi il cui verbale veniva trasmesso con nota n. 17283 del 04/07/2024;

Con propria p.e.c. del 11/07/2024, in atti al prot. n. 18357 del 18/07/2024, la Società provvedeva a fornire documentazione a riscontro degli esiti della riunione di Conferenza di Servizi del 03/07/2024;



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Con note n. 19923 del 09/08/2024 e n. 21078 del 05/09/2024, si procedeva ad informare la Conferenza di Servizi che in esito ai pareri favorevoli con prescrizioni formulati in sede di riunione del 03/07/2024, risultava acquisita in atti documentazione a riscontro trasmessa della Società con propria p.e.c. del 11/07/2024 e del 03/09/2024;

CONSIDERATO CHE

All'esito della prima riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 27/02/2024, sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori degli Enti intervenuti sulle materie di specifica competenza come nel seguito indicato:

- richieste istruttorie e comunicazioni, acquisite a verbale, di ARPA Puglia DAP BT in relazione allo studio modellistico previsionale di impatto odorigeno e alla redazione del P.M.C. in linea con la DGR Puglia n. 1978/2023;

in riscontro alle richieste di approfondimento emerse in occasione della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, la Società proponente ha trasmesso riscontro ed ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già in atti che, difatti, hanno arricchito il quadro informativo-ambientale conosciuto alla data del 27/02/2024 e che sono divenuti oggetto di esame istruttorio e di condivisione nell'ambito della seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08/04/2024, all'esito della quale sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori degli Enti intervenuti sulle materie di specifica competenza come nel seguito indicato:

- parere dell'Arpa Puglia DAP BAT prot. 22652 del 08/04/2024 con richiesta di chiarimenti e integrazioni e con riserva di completamento del proprio contributo mediante successiva trasmissione di addendum e parere monotematico di UOC CRA;
- posizione, acquisita a verbale, con la quale la ASL BT si riservava di esprimere il proprio parere nell'ambito della prossima riunione;

in riscontro alle richieste di approfondimento emerse in occasione della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, la Società proponente ha trasmesso riscontro ed ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già in atti; inoltre, sono stati acquisiti i successivi contributi di ARPA Puglia con trasmissione di addendum e parere monotematico di UOC CRA e ulteriori documenti amministrativi, tra i quali il parere ASL BT n. 12884 del 13/02/2023 e il parere ARPA Puglia n. 20837 del 27/03/2023, entrambi resi in esecuzione dell'Ordinanza TAR Puglia n. 198/2023; gli atti acquisiti hanno arricchito il quadro informativo-ambientale conosciuto alla data del 08/04/2024 e sono divenuti oggetto di esame istruttorio e di condivisione nell'ambito della riunione, tenutasi in data 27/05/2024, convocata in aggiornamento della seconda riunione di Conferenza di Servizi, all'esito della quale sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori degli Enti intervenuti sulle materie di specifica competenza come nel seguito indicato:

- parere favorevole con prescrizioni della ASL BAT, n. 33416 del 10/04/2024 con il quale venivano confermati i pareri tecnici favorevoli con prescrizioni n. 12884 del 13/02/2023, n. 60858 del 12/09/2009 e n. 83797 del 12/12/2009;
- richieste istruttorie e comunicazioni, acquisite a verbale, di ARPA Puglia DAP BT in relazione allo studio modellistico previsionale di impatto odorigeno e alla redazione del P.M.C. in linea con la DGR Puglia n. 1978/2023;

in riscontro alle richieste di approfondimento emerse in occasione della suddetta riunione di Conferenza di Servizi, la Società proponente ha trasmesso riscontro ed ulteriore documentazione tecnica ad integrazione di quella già in atti che, difatti, hanno arricchito il quadro informativo-ambientale conosciuto alla data del 27/05/2024 e che sono divenuti oggetto di esame istruttorio e di condivisione nell'ambito della terza riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03/07/2024, all'esito della quale sono stati acquisiti i pareri e i contributi istruttori degli Enti intervenuti sulle materie di specifica competenza come nel seguito indicato:

- parere monotematico di ARPA Puglia UOC CRA n. 51177 del 21/06/2024 di presa d'atto, con prescrizioni, in materia di emissioni odorigene;



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

- parere tecnico favorevole condizionato di Arpa Puglia DAP BT n. 53643 del 02/07/2024 di approvazione con prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo, anche ai sensi di quanto disposto al punto e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 132/2016 – *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”*;

VISTO CHE all'esito della terza e conclusiva riunione di CdS, così come evincibile dalla lettura del relativo verbale, in considerazione e puntuale ottemperanza della pronuncia del T.A.R. Puglia ossia che *“[...] resta tuttavia salva la possibilità della Provincia di autorizzare l'impianto, ai sensi dei contenuti citati nell'AIA n. 670 del 17 agosto 2020, emendati dai profili negativi rappresentati dai contributi istruttori dell'ARPA (prot.n. 89595 del 12 dicembre 2019) e dell'ASL (prot.n. 83797 del 12 dicembre 2019)”*, si sono definite le posizioni favorevoli con prescrizioni di ASL BT e ARPA Puglia

ATTESO CHE la presenza di atti di assenso con prescrizioni di ASL BT e ARPA Puglia pervenuti e/o dichiarati nel corso delle riunioni di Conferenza di Servizi e di assenso senza condizioni del Comune acquisito ai sensi del comma 7 art. 14 ter della L. 241/90 inducono la scrivente Amministrazione a pervenire ad una decisione finale pluristrutturata della Conferenza di Servizi attraverso il criterio *“delle posizioni prevalenti”*, così come già anticipato nel verbale della terza riunione di CdS, mediante una *“valutazione di compatibilità sinteticamente ed olisticamente riferita all'insieme degli interessi in gioco”*, attraverso il loro necessario contemperamento/bilanciamento;

RICHIAMATI, pertanto, tutti gli atti acquisiti nell'ambito del procedimento *de quo*, nonché i pareri resi in occasione delle riunioni di Conferenza di Servizi, svolta ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90, che si considerano parte integrante del presente allegato e del connesso dispositivo dirigenziale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che le determinazioni e deduzioni di ordine tecnico ambientale e sanitario provenienti dagli Enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, le quali risultano tutte possedere il requisito della oggettività ed inopinabilità giacché rese mediante l'applicazione delle specifiche regole tecniche tipiche delle discipline e delle scienze in materia ambientali e che, per tali motivi non lasciano alcun margine di opinabilità, fatte proprie dall'Autorità competente, rispondano alla pronuncia del Giudice Amministrativo;

CONSIDERATO CHE

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione, atteso che le tecniche elencate e descritte nelle stesse conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive, e per garantire che, in condizioni di esercizio normali, non vengano superati i livelli di emissione associati ed ivi indicati;

l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione è teso a condurre l'impianto in condizioni di regime ordinario di funzionamento e renderlo conforme alla Decisione sulle Conclusioni delle BAT, cui deve riferirsi in primis, e al contempo ad assicurare, nel caso di un'installazione esistente, il contemperamento dell'assetto organizzativo dell'impresa già autorizzata con la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

TENUTO CONTO di quanto sopra rappresentato, si perviene, pertanto, alla DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90, demandando agli allegati B e C l'elencazione di tutte le condizioni che il Gestore dovrà osservare.



ALLEGATO B

DOCUMENTO TECNICO A.I.A.

1.	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
2.	INQUADRAMENTO URBANISTICO	5
3.	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE	5
4.	DOCUMENTI TECNICO-PROGETTUALI ACQUISITI	5
5.	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO	8
6.	GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO	13
7.	GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI	25
8.	SCARICHI IDRICI	27
9.	EMISSIONI ATMOSFERICHE.....	29
10.	EMISSIONI SONORE	34
11.	CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	35
12.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	39
13.	EVENTI INCIDENTALI	40
14.	DISMISSIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI	41
15.	GARANZIE FINANZIARIE.....	42

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

1. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

denominazione		IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI		
5.1 5.3.a	109.07	90	38.22.00 38.21.09	
codice IPPC/IED ¹	codice NOSE-P ²	codice NACE ³	codice ISTAT	
Classificazione IPPC/IED ¹	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...] 5.3.a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, [...]		S.OL.VI.C. s.r.l.	
classificazione NOSE-P ²	Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti		ragione sociale	
classificazione NACE ³	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi			
classificazione ISTAT	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi; Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;		esistente	
				stato impianto
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di BARI: n. 189404 Partita I.V.A.: 02431020722				

¹ Vedere allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06² Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)³ Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Sede operativa

Comune	CANOSA di Puglia	Prov.	BT	CAP	76012
Via e n. civico	contrada TUFARELLE				
Telefono	0883 615361	Fax	----	E- mail	solvicsrl@pec.it solvicsrl@multieffegroup.it
Coordinate geografiche	Latitudine 41°09'04,98" N		Longitudine 15°99'35,74" E		

Sede Legale

Comune	CANOSA di Puglia	Prov	BT	CAP	76012
Frazione o località	-----				
Via e n. civico	Via Cerignola Km 0,900				
Telefono	0883 616570 0883 615361	Fax	0883 663657	E- mail	solvicsrl@pec.it solvicsrl@multieffegroup.it
P. IVA	02431020722				

Responsabile Legale

Nome e Cognome	Italo FORINA				
Telefono	0883616570	Fax	0883 663657	E- mail	solvicsrl@multieffegroup.it
Indirizzo ufficio: Via Cerignola Km 0,900					

Referente IPPC

Nome e Cognome	ing. Daniela TRAVISANI				
Telefono	0883616570	Fax	0883 663657	E- mail	solvicsrl@multieffegroup.it
Indirizzo ufficio: Via Cerignola Km 0,900					

Dati installazione

Responsabile tecnico	ing. Daniela Travisani				
Responsabile per la sicurezza RSPP	ing. Daniela Travisani				
Numero totale addetti	8				
Periodicità dell'attività	tutto l'anno				



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Informazioni dimensionali e di esercizio

Totale superficie catastale	170.663,00 mq
Totale superficie infrastrutturata	166.112,23 mq
Capacità annuale di trattamento	100.000 mc/anno
Anno di inizio dell'attività	1992
Data di presunta cessazione attività	Non prevista



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'installazione è ubicata nel comune di Canosa di Puglia, in contrada Tufarelle.

Inquadramento urbanistico: Il precedente strumento di pianificazione P.R.G., approvato in data 15/02/2005 identificava l'area come D4: Zona per attività di trattamento acque e residui e in parte come cava in attività. Il PUG approvato con DCC n. 19 del 18/03/2014, identifica come Contesto Rurale con Insediamenti Produttivi Esistenti.

Inquadramento catastale: Comune di Canosa di Puglia, Fg.77 p.lle 398, 399, 410, 417, 426, 436 e 437.

Si vedano Tav. T.1 e Tav. T.2

3. AUTORIZZAZIONI in possesso e considerate nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale

La presente autorizzazione riesamina, aggiorna e rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia (Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico) n. 479 del 15/09/2009 e Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia (Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti) n. 19 del 06/06/2014.

4. DOCUMENTI TECNICO-PROGETTUALI acquisiti durante il procedimento istruttorio

Documentazione – num. di prot. BT	
Istanza con elaborati progettuali – n. 7351 del 04/03/2019	
Documentazione a riscontro della riunione di CdS del 21/05/2019 – n. 24284 del 23/07/2019	
Documentazione a riscontro della riunione di CdS del 16/09/2019 – n. 33679 del 28/10/2019	
Documentazione sostitutiva per rettifica errore materiale – n. 36275 del 20/11/2019	
Documentazione aggiornata in esito alle risultanze della CdS – n. 2467 del 03/02/2020	
Documentazione in recepimento del parere ARPA Puglia – n. 8896 del 14/05/2020, n. 8897 del 14/05/2020, n.14583 del 23/07/2020	
Comunicazione di modifica non sostanziale – n. 20504 del 07/10/2020	
Comunicazione di modifica non sostanziale – n. 22568 del 29/10/2020	
Comunicazione di modifica non sostanziale – n. 11270 del 01/06/2022	
Documentazione di riscontro a nota ARPA Puglia n. 66971/2022 – n. 24191 del 07/11/2022	
Istanza di riemissione provvedimento di riesame di A.I.A.– n. 29459 del 09/11/2023, n. 30006 del 15/11/2023, n. 30143 del 16/11/2023	
Documentazione integrativa – n. 5045 del 22/02/2024 e n. 5441 del 27/02/2024	
Documentazione a riscontro della riunione di CdS del 27/02/2024 – n. 8376 del 27/03/2024, n. 8394 del 27/03/2024	
Documentazione a seguito della riunione di CdS del 08/04/2024 – n. 13160 del 21/05/2024, n. 13441 del 23/05/2024	
Documentazione a seguito della riunione di CdS del 27/05/2024 – n. 14013 del 29/05/2024	
Documentazione a seguito della riunione di CdS del 03/07/2024 – n. 18357 del 18/07/2024	
Elaborati tecnici	Rev.

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Documentazione – num. di prot. BT	
RAIA.0 Presentazione della ditta e dell'insediamento oggetto di autorizzazione	Rev.1
RAIA.1 Schede tecniche AIA	Rev.1
RAIA.2 Insediamento produttivo – Conformità rispetto a piani e programmi vigenti	
RAIA.3 Diagrammi a blocchi	Rev.8
RAIA.4 Protocollo accettazione rifiuti in ingresso all'attività e pretrattamenti- Relazione tecnica	Rev.5
RAIA.5. Trattamento fisico - chimico - Relazione tecnica	Rev.4
RAIA.6. Trattamento termico - Relazione tecnica	Rev.1
RAIA.7 Trattamento biologico - Relazione tecnica	Rev.5
RAIA.8 Trattamento fanghi – Relazione tecnica. Essiccazione e recupero energetico	Rev.3
RAIA.9 Verifica applicazione BAT 2018	Rev.1
RAIA.10.1 Gestione e trattamento delle acque meteoriche	Rev.1
RAIA.10.2 Relazione geologica ed idrogeologica	Rev.1
RAIA.11 Piano di monitoraggio e controllo, con allegati	Rev.10
RAIA.12 Sintesi non tecnica	Rev.3
RAIA.13 Lista di controllo verifica preliminare ex art.6, c.9 del D.Lgs. 152/2006	Rev.1
RAIA.14 Repertorio atti amministrativi	
RAIA.15 Relazione di verifica delle prescrizioni A.I.A. D.D. n.479/2009	
RAIA.16.1 Piano di dismissione attività	Rev.1
RAIA.16.2 Relazione di riferimento ex DM 104 del 15/04/2019	Rev.1
RAIA.17 Studio previsionale impatto odorigeno	Rev.2
RAIA.18 Piano di gestione delle emergenze	
RAIA.19 Schede tecniche delle principali macchine	
RAIA.20 Piano di emergenza interno	
RAIA.A Riscontro I Conferenza dei Servizi	
RAIA.B Riscontro II Conferenza dei Servizi	
Verifica applicabilità disciplina Seveso III	Rev. 1



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Documentazione – num. di prot. BT	
T.1 Inquadramento territoriale e catastale	
T.2 Inquadramento territoriale rispetto a piani e programmi	
T.3.1 Stato attuale - Planimetria generale dell'insediamento e viabilità interna	
T.3.2 Stato di progetto – Planimetria generale dell'insediamento e viabilità interna	Rev.2
T.3.3 Stato di progetto – Tipizzazione delle aree in funzione delle attività autorizzate ex All.B alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006	Rev.3
T.4.1 Pretrattamenti - Layout e pipeline	Rev.5
T.4.1bis Pretrattamenti - Layout e pipeline	Rev.2
T.4.2 Trattamento fisico - chimico – Layout e pipeline	Rev.4
T.4.3 Trattamento termico – Layout e pipeline	Rev.2
T.4.4.1 Trattamento biologico – Opere civili	
T.4.4.2 Trattamento biologico – Layout e pipeline	Rev.5
T.4.5.1 Trattamento fanghi – Impianti di nuova installazione	Rev.2
T.4.5.2 Trattamento fanghi – Layout e pipeline	Rev.4
T.5 Planimetria della rete di scarico nel torrente Locone	Rev.4
T.6 Pipeline utilities	Rev.1
T.7.1 Acque meteoriche – Planimetria della rete di raccolta e schema impianto di trattamento “tipo”.	Rev.1
T.7.2 Acque meteoriche – Particolare con indicazione dei pozzi assorbenti e di quelli emungenti	
T.8.a Piano di monitoraggio e controllo - transitorio	Rev.9
T.8.b Piano di monitoraggio e controllo - definitivo	Rev.9
T.9 Prevenzione incendi e sicurezza in azienda	Rev.1
T.10 – planimetria punti affissione layout impiantistico	
T.11 – suddivisione superfici	
RAIA.E.E Elenco elaborati	Rev.13

NB: Gli originali dei documenti progettuali nelle versioni ultime definitive consegnati dal proponente si ritengono parte integrante del presente provvedimento.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Quanto di seguito è una descrizione sommaria e schematica tratta, ai fini descrittivi, dagli elaborati tecnici richiamati al precedente cap. 4, ai quali si rimanda per una definizione più puntuale del processo produttivo e dell'assetto impiantistico.

Nell'installazione IPPC saranno effettuate operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, miscelati e non miscelati.

L'insediamento in questione risulta suddiviso in due porzioni, separate dalla viabilità comunale, così inquadrabili:

- Area A: Impianti tecnologici di trattamento rifiuti liquidi in cui insistono: Strutture coperte (accettazione, laboratori, vani tecnici, ecc.); Sezione pretrattamenti (comprendente la miscelazione); Sezione trattamento chimico fisico; Sezione trattamento biologico; Sezione trattamento termico e Bacino n.135 (in dismissione);
- Area B: Area bacini in linea e vasche di controllo in cui insistono: Bacini di accumulo in linea (Bacino 35, 18 e 15); Serbatoi di accumulo in linea (1, 2 e 3); Bacino per le emergenze (60); Vasche di controllo e Verde ornamentale/superficie non antropizzata.

Ai sensi dell'allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, all'interno dell'installazione, saranno svolte le seguenti **attività di smaltimento rifiuti**:

- deposito preliminare (D15)
- miscelazione (D13)
- trattamento chimico-fisico (D9)
- trattamento termico (D9)
- trattamento biologico (D8)

I rifiuti in ingresso potranno essere sottoposti a pretrattamento di sgrigliatura a tre stadi e/o tramogge di scarico e setacciatura, preliminarmente alle suddette attività di smaltimento.

L'installazione, nel suo complesso, prevede il trattamento, a batch, di 100.000 t/anno di rifiuti liquidi, di cui 80.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi.

I rifiuti saranno gestiti secondo i seguenti 3 flussi di processo, distinti e non in serie:

- flusso A: rifiuti da non sottoporre a miscelazione e da inviare direttamente ai trattamenti D8 e D9;
- flusso B: rifiuti non pericolosi da inviare a miscelazione D13 preliminarmente ai trattamenti D8 e D9;
- flusso C: rifiuti pericolosi da inviare a miscelazione D13 preliminarmente ai trattamenti D8 e D9;

All'interno dei flussi B e C, saranno formate le seguenti 6 miscele di rifiuti:

- tipo A: rifiuti non pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento chimico-fisico e conseguentemente ai trattamenti termico più biologico oppure a trattamento biologico;
- tipo B(NP): rifiuti non pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico;
- tipo C: rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento biologico;
- tipo D: rifiuti non pericolosi (fanghi pompabili, diversi da tipo A) da sottoporre primariamente a trattamento chimico-fisico e conseguentemente a trattamento termico più biologico oppure a biologico;
- tipo B(P): rifiuti pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico;
- tipo E: rifiuti pericolosi (miscele acqua-olio) da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

I bacini e i serbatoi, per il contenimento di una singola miscela, avranno la seguente destinazione univoca:

- bacino 35: miscela tipo C di rifiuti non pericolosi;
- bacino 18: miscela tipo A di rifiuti non pericolosi;
- bacino 15: miscela tipo B(NP) di rifiuti non pericolosi;
- serbatoio 1: miscela tipo D di rifiuti non pericolosi;
- serbatoio 2: miscela tipo E di rifiuti pericolosi;
- serbatoio 3: miscela tipo B(P) di rifiuti pericolosi.

Ai fini dell'implementazione di un adeguato **sistema di tracciabilità interna** previsto dalle c-BAT del 2018, di concerto con gli enti interessati, sono stati definiti alcuni elementi qualificanti la gestione interna dell'attività della piattaforma basato sui seguenti elementi fondamentali:

- Flussi A, B e C. La definizione di 3 tipologie di flussi consente di conoscere su quali rifiuti in ingresso si è proceduto ad una preventiva miscelazione (Flusso B miscelazione fra non pericolosi e Flusso C miscelazione fra rifiuti pericolosi) e quali siano stati inviati direttamente a trattamento senza passaggi intermedi (Flusso A);
- Miscela A, B(NP), C, D, B(P) ed E. La definizione di 6 miscele tipo è finalizzata a definire degli standard di produzione predefiniti alla luce delle caratteristiche tecniche e delle potenzialità delle linee di trattamento esistenti (chimico – fisico, termico, biologico). Le miscele sono abbinate ai Flussi B e C;
- Destinazione d'uso dei Bacini 35, 18, 15 e Serbatoi 1, 2, 3. La destinazione d'uso definita per i 6 accumuli in linea esistenti in impianto è utile per conoscere l'allocazione delle 6 miscele ottenute a valle dell'attività di miscelazione interna di cui al punto precedente in modo da dare costante evidenza degli spostamenti interni della massa liquida in impianto;
- Verifica della rispondenza della miscela effettivamente presente nei Bacini 35, 18, 15 e Serbatoi 1, 2, 3 rispetto alle destinazioni d'uso ipotizzate. Questo nuovo tipo di controllo interno consente di verificare la rispondenza dell'operato aziendale rispetto al progetto gestionale predisposto dal gestore in adeguamento alle c-BAT 2018 di settore.
- Registrazione dei prelievi dai Bacini 35, 18, 15 e Serbatoio 1, 2, 3 ed invio a trattamento chimico fisico, termico e biologico attraverso il software di gestione interna. Questo nuovo tipo di controllo interno consente di verificare il rispetto del bilancio idrico con riferimenti ai tempi massimi di detenzione delle miscele in vasca. In occasione di ogni prelievo dai uno dei sopra indicati volumi di accumulo in linea saranno implementati i dati del software gestionale interno secondo le informazioni richieste nel PMC.

Il **ciclo produttivo** implementato internamente prevede le seguenti macro attività.

Per la fase di programmazione dei conferimenti e l'attività di deposito preliminare dei rifiuti in ingresso all'impianto, il responsabile tecnico coadiuvato dal tecnico di laboratorio, sulla base delle richieste di conferimento, esegue una programmazione dei conferimenti generalmente su base settimanale. In fase di accettazione la massa di rifiuti conferita è oggetto di verifiche amministrative e tecniche (analisi preliminari) tese al conseguimento del nulla osta allo scarico. A valle del nulla osta da parte del Responsabile Tecnico, l'addetto all'impianto e l'autista del mezzo provvedono mediante manichette flessibili alla connessione dell'autocisterna (o autospurgo) ai serbatoi di deposito preliminare o, in alcuni casi, all'unità di pretrattamento. In all. 1 e all. 2 al PMC (cfr. RAIA.11, rev. 10) la documentazione attinente a queste fasi e recante i dati inerenti le verifiche analitiche in ingresso (preliminare e/o completa).

Nella sezione di pretrattamento dei rifiuti in ingresso saranno possibili le seguenti operazioni:

- sgrigliatura a tre stadi successivi (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura)
- tramogge di scarico e setacciatura



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

Nel caso specifico dei cosiddetti “reflui civili” provenienti da pulizia di fosse settiche a servizio di civili abitazioni ed assimilati e rifiuti derivanti dalla pulizia delle fognature (codice CER 200304 e CER 200306), questi vengono pretrattati principalmente tramite la macchina sgrigliatrice per poi essere inviati in trattamento biologico mentre i rifiuti fangosi pompabili vengono pretrattati principalmente con le tramogge di scarico per essere inviati in trattamento in sezione chimico-fisica in centrifuga senza necessità preventiva di deposito preliminare ovvero oggetto di attività di miscelazione.

Per l'attività di deposito preliminare D15 i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso saranno così suddivisi:

- i serbatoi da D801 a D806, per un totale di 185 mc, saranno destinati allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi
- il serbatoio D807, di 35 mc, sarà destinato ai rifiuti pericolosi

Le operazioni di deposito preliminare in progetto potranno avvenire nei serbatoi di stoccaggio: D801 – D802 – D803 – D804 – D805 – D806 (ex D701) – D807 (ex D702) per un totale di 220 mc come meglio di seguito specificato (cfr. RAIA.3 - DIAGRAMMA 1 – CICLO PRODUTTIVO COMPLETO – Parte A e B):

- Rifiuti liquidi non pericolosi serbatoi da D801 a D805 n.5 unità da 30 mc + n.1 serbatoio D806 (ex D701) da 35 mc per un totale di 185 mc;
- Rifiuti liquidi pericolosi: n.1 serbatoio D807 (ex D702) da 35 mc

Ogni serbatoio è destinato alla tenuta di un singolo CER anche mediante più operazioni di carico anche provenienti da diversi produttori. Nel caso dei rifiuti pericolosi è consentita la predetta forma di gestione a condizione che tutte le masse conferite nel medesimo serbatoio abbiano le stesse caratteristiche di pericolosità.

Per l'attività di miscelazione D13 saranno destinati i serbatoi D808 e D809, entrambi da 150 mc, per la formazione, rispettivamente, delle miscele di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi. Le miscele ottenute potranno essere trasferite, in attesa dei successivi trattamenti D8 e D9, negli accumuli in linea costituiti da bacini e serbatoi ad esse univocamente e distintamente destinati. A valle dello stoccaggio iniziale, vi saranno serbatoi dedicati all'implementazione di miscele utili per migliorare i successivi trattamenti di depurazione al fine di standardizzare il carico inquinante in ingresso ad i successivi trattamenti. In caso di necessità la ditta “S.OL.VI.C. srl” effettua la miscelazione di rifiuti pericolosi nel serbatoio di miscelazione D809* e la miscelazione di rifiuti non pericolosi nel serbatoio di miscelazione D808 entrambi da 150 mc (cfr. RAIA.3 - DIAGRAMMA 1 – CICLO PRODUTTIVO COMPLETO – Parte A e B). In detta evenienza si origina internamente un nuovo rifiuto che nel caso di miscelazione fra rifiuti pericolosi è da classificare con il CER 19 02 04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso (presente nel Serbatoio D809*), mentre nel caso di miscelazione fra rifiuti non pericolosi è da classificare con il CER 19 02 03: miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi (presente nel Serbatoio D808).

La linea di trattamento chimico-fisico è composta da (cfr. RAIA.3 - DIAGRAMMA 2.A – TRATTAMENTO CHIMICO FISICO):

- Trattamento di centrifugazione
- Trattamento di sedifloccazione
- bacini interrati e serbatoi fuori terra contenenti le miscele

Ipotizzando di trattarne 10 mc di rifiuto, detto trattamento è previsto in caso di reflui di miscela di tipo D caratterizzati da un'eccedenza di particelle solide (Solidi sospesi > 3.000 mg/l e solidi sedimentabili > 400mg/l), o di reflui di miscela di tipo A con sostanza organica non biodegradabile (32000 ppm < COD <41600 ppm) sostanze colloidali nonché metalli pesanti (sommatoria metalli superiore dal 30 al 60 % in più rispetto alla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) ed elevata presenza di anioni (rapporto superiore a 200 volte il limite riportato nella Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) che è possibile precipitare sotto forma di sali insolubili.

La linea di trattamento termico è composta da (cfr. RAIA.3 - DIAGRAMMA 2.B – TRATTAMENTO TERMICO):



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

- impianto di evaporazione a triplo effetto mediante tre moduli in parallelo
- impianto di stripping e colonna di assorbimento
- polmoni di alimento e di accumulo in linea

Detto trattamento (ipotizzando di trattarne 10 mc di rifiuto) è previsto in caso di reflui di miscela di tipo B(NP), tipo B(P), tipo E (emulsioni) caratterizzati da un'eccedenza di sostanza organica non biodegradabile (COD > 41600 ppm), elevata concentrazione di molecole organiche azotate (NH₃ > 500 ppm) ed elevata presenza di metalli non trattabile diversamente (concentrazioni di metalli maggiori del 60 % rispetto alla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) ed elevata presenza di anioni (rifiuto con anioni in rapporto superiore a 200 volte il limite della Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) non precipitabili sotto forma di sali insolubili.

La linea di trattamento biologico è composta dalle seguenti sezioni (cfr.DIAGRAMMA 2.C.2 - TRATTAMENTO BIOLOGICO):

- equalizzazione ed omogeneizzazione
- ispessitore dinamico
- neutralizzazione e denitrificazione
- nitrificazione/ossidazione
- ultrafiltrazione MBR
- chiariflocculazione
- filtrazione a sabbia e carboni attivi

Detto trattamento è essenzialmente teso alla depurazione delle acque chiarificate in uscita dal trattamento chimico-fisico, termico e dei reflui dal trattamento da fanghi da fosse settiche e, in futuro, delle condense derivanti dal trattamento termico di essiccazione fanghi. E' altresì possibile trattare direttamente acque industriali se queste sono altamente biodegradabili come ad esempio i percolati di discarica "giovani" che non necessitano di trattamenti chimico-fisici preliminari. Fermo tutto quanto sopra esposto, sono direttamente trattabili rifiuti liquidi conferiti dall'esterno o scarichi pretrattati nelle altre sezioni interno all'istallazione in questione purché comprese entro i seguenti limiti di trattamento (ipotizzando di trattare 10 mc di rifiuto di miscela C): caratterizzati da presenza di sostanza organica non biodegradabile (COD < 32000 ppm), azoto ammoniacale (NH₃< 500 ppm), concentrazione di molecole organiche azotate, metalli (inferiori al 30% rispetto ai limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) ed anioni (non superiori a 200 volte i limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) in concentrazione compatibile (ovvero compatibile con le soglie sopra indicate) con un trattamento biologico a fanghi attivi di ossidazione nitrificazione e denitrificazione. E' altresì importante precisare che, indipendentemente dalla provenienza (interna o esterna), i rifiuti liquidi adottati al trattamento biologico non devono contenere sostanze nocive per i microrganismi presenti nell'impianto biologico o che non risultano inibenti per i processi biologici (ad es. sostanze antiossidanti o metalli tossici) e che non perturbino le condizioni di lavoro ottimali dei microorganismi (pH = 5 - 8).

La linea di trattamento fanghi è composta da (cfr. DIAGRAMMA 2.D - LINEA FANGHI):

- ispessitore statico/ispessitore dinamico
- Trattamento di centrifugazione
- essiccatore termico con recupero di calore per scambio termico per condensazione (in progetto)

I fanghi separati nei vari processi di pretrattamento, trattamento fisico - chimico, trattamento termico e trattamento biologico vengono inviati nell'ispessitore statico o nell'ispessitore dinamico con l'obiettivo di incrementare il contenuto di solidi dei fanghi ovvero a ridurne il quantitativo di acqua.

La sezione di controllo e di scarico è composta da:

- vasche di controllo
- campionatore automatico

Sono presenti n.2 vasche di accumulo autonome che sviluppano complessivamente un volume di 900 mc (V1 da 400mc parte superiore e V2 500mc in prossimità campionatore) ed un campionatore per la



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

formazione di un campione medio composito composto da aliquote prelevate in automatico delle acque rilasciate nel torrente Locone.

Il campionatore automatico posto a valle delle vasche di controllo e prima dello scarico finale prodotto dalla Endress-Hauser, è stato attivato in data 12/11/2012 in presenza dell'Arpa Puglia Dap Bat. Tale campionatore, programmato in modo da prelevare circa 400 ml di acqua depurata ogni 10 min, si attiva in automatico ogni qual volta si apre lo scarico, terminando il prelievo dell'acqua depurata alla cessazione dello stesso scarico. E' dotato al suo interno di 4 boccioni in vetro da 5 l cadauno (complessivi 20 l) che si riempiono uno per volta fin tanto che lo scarico è attivo conservando refrigerata l'acqua prelevata. Lo svuotamento dei boccioni avviene manualmente da parte dell'operatore

Al fine di garantire l'autonomia all'Ente di Controllo come da richiesta pervenuta dalla stessa agenzia, lo scarico discontinuo potrà essere attivato a partire dalle ore 15.00 ed il laboratorio esterno potrà, a frequenza mensile, prelevare il campione (refrigerato) medio composito delle acque reflue direttamente dal campionatore, dopo le ore 14:00. Pertanto, anche lo svuotamento dei n.4 contenitori costituenti il campionatore potrà avvenire dopo le ore 14:00 ed il riempimento dello stesso, contestualmente all'attivazione dello scarico, dopo le ore 15:00.

L'attivazione dello scarico, la vasca scaricata, la quantità avviata allo scarico ed eventuali osservazioni, vengono registrati sul registro di autocontrollo per il monitoraggio dell'effluente depurato (cfr All. 8 del PMC – Registro autocontrollo effluente depurato-fac simile – RAIA.11, rev. 10)

Flow chart

Si veda l'elaborato RAIA.3 – diagramma a blocchi (rev. 8)



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

6. GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

La gestione dei rifiuti in ingresso e dei trattamenti di smaltimento previsti dovrà avvenire in conformità a quanto definito negli specifici elaborati progettuali approvati nelle loro ultime revisioni.

I rifiuti non pericolosi autorizzati sono elencati nella seguente tabella:

C.E.R.	descrizione
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIAE PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi del fosforo



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 03	nerofumo
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici tranne 06 11
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di Prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0117
08 01 20	sospensione acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0117
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillati, diversi da quelli di cui alla voce 08/04/15
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 0211
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 0213
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 09
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 11
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 10	Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori uso
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	Concentrazioni acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E ...
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07	Percolato di discarica
19 07 03	Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 02	fanghi prodotti da i processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

I rifiuti pericolosi autorizzati sono elencati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 05	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 05*	altre basi
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

CER	DESCRIZIONE
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	Rifiuti prodotti dal trattamento e rivestimento di metalli
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 03	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 04	Oli di sentina
13 04 03*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05	Prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 07	Residui di combustibili liquidi
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	benzina
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08	Rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 07	Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 07	Percolato di discarica
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi

Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Sono autorizzate le **operazioni D8, D9, D13 e D15** di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. come da seguente quadro riassuntivo delle attività e delle relative capacità a regime ordinario:

Operazione di smaltimento	Tipologia rifiuto	Quantità giornaliera	Quantità annuale	Capacità istantanea di stoccaggio Accumuli in linea
D15	r.n.p.			185 mc
	r.p.			35 mc
D13	r.n.p.			150 mc
	r.p.			150 mc
D8 /D9	r.n.p.	345 mc/d	80.000 mc/a	32.000 mc – miscela C in bacino 35
				16.200 mc – miscela A in bacino 18
				13.500 mc – miscela B(NP) in bacino 15
				4.500 mc – miscela D in serbatoio 1
	4.500 mc – miscela E in serbatoio 2			
r.p.	20.000 mc/a	4.500 mc – miscela B(P) in serbatoio 3		
Ricezione	r.n.p./r.p.	565 mc/d		

"r.n.p." : rifiuto non pericoloso; "r.p." : rifiuto pericoloso

Condizioni di gestione dei flussi di rifiuti

- Sia assicurata l'applicazione della procedura interna di accettazione, verifica, omologa, ricezione e stoccaggio descritta al cap. 4 del PMC (cfr. R.AIA 11 – rev. 10).
- I rifiuti conferiti potranno essere previamente sottoposti a pretrattamento di sgrigliatura a tre stadi e/o tramogge di scarico e setacciatura, e trasferiti a mezzo di pompa centrifuga nello specifico serbatoio/impianto. I rifiuti conferiti in colli sono alimentati alla sezione di pretrattamento mediante pompa pneumatica munita di pescante e succhieruola terminale.
- L'eventuale attività di deposito preliminare D15, previa programmazione dei conferimenti, costituirà, qualora necessaria, l'operazione di stoccaggio nel pertinente serbatoio, anche mediante più operazioni di carico, di rifiuti classificati con stesso CER e/o stesse caratteristiche di pericolosità (se pericolosi), provenienti dal medesimo o da diversi produttori.
- Ciascun serbatoio destinato al D15 che contiene un determinato rifiuto non risulterà disponibile a ricevere differenti codici CER di rifiuti di nuovo conferimento fintanto che il rifiuto al suo interno non sia stato inviato a trattamento e non sia avvenuto lo svuotamento totale dello stesso serbatoio.
- I rifiuti saranno gestiti secondo i seguenti 3 flussi:
 - flusso A: rifiuti da non sottoporre a miscelazione e da inviare direttamente ai trattamenti D8 e D9
 - flusso B: rifiuti non pericolosi da inviare a miscelazione D13 preliminarmente ai trattamenti D8 e D9
 - flusso C: rifiuti pericolosi da inviare a miscelazione D13 preliminarmente ai trattamenti D8 e D9.
- L'attività di smaltimento D13 costituisce l'operazione di miscelazione tra rifiuti aventi differenti codici CER e dà luogo ad una miscela avente codice CER 19.02.03 (tra rifiuti non pericolosi) oppure CER 19.02.04* (tra rifiuti pericolosi).
- È fatto divieto di miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- La miscelazione potrà avvenire nei serbatoi denominati D808 e D809, entrambi da 150 mc, per la formazione, rispettivamente, delle miscele di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi.
- L'attività di miscelazione potrà avvenire all'interno dei flussi B e C con la formazione delle seguenti 6 miscele di rifiuti:



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

- tipo A: rifiuti non pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento chimico-fisico e conseguentemente ai trattamenti termico più biologico oppure a trattamento biologico;
 - tipo B(NP): rifiuti non pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico;
 - tipo C: rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento biologico;
 - tipo D: rifiuti non pericolosi (fanghi pompabili, diversi da tipo A) da sottoporre primariamente a trattamento chimico-fisico e conseguentemente a trattamento termico più biologico oppure a biologico;
 - tipo B(P): rifiuti pericolosi da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico;
 - tipo E: rifiuti pericolosi (miscele acqua-olio) da sottoporre primariamente a trattamento termico e conseguentemente a trattamento biologico
- j) Il Gestore dovrà assicurare la compilazione costante delle registrazioni interne dell'attività di miscelazione.
- k) Le miscele potranno essere accumulate, singolarmente, nei bacini e nei serbatoi, con destinazione univoca, come di seguito evidenziato:
- bacino 35: miscela tipo C di rifiuti non pericolosi;
 - bacino 18: miscela tipo A di rifiuti non pericolosi;
 - bacino 15: miscela tipo B(NP) di rifiuti non pericolosi;
 - serbatoio 1: miscela tipo D di rifiuti non pericolosi;
 - serbatoio 2: miscela tipo E di rifiuti pericolosi;
 - serbatoio 3: miscela tipo B(P) di rifiuti pericolosi.
- l) Il Gestore dovrà effettuare la verifica delle caratteristiche della miscela presente nei bacini/serbatoi preliminarmente all'avvio della stessa alle sezioni di trattamento e, comunque, con cadenza massima mensile.
- m) Laddove, in esito alle verifiche effettuate, le caratteristiche della miscela presente nei bacini/serbatoi risultino variate rispetto a quelle ordinarie e specifiche, l'intera massa dovrà essere riclassificata ed avviata prioritariamente ai trattamenti al fine di preparare il bacino/serbatoio ad accogliere la miscela originariamente prevista.
- n) Anche per le miscele destinate ai trattamenti e quindi in uscita dai bacini e dai serbatoi, il Gestore dovrà compilare schede numerate.
- o) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies, co. 9, d.lgs. 152/06, il Gestore, nei termini in seguito riportati, dovrà presentare un progetto migliorativo delle sezioni di accumulo delle miscele in bacini e serbatoi.
- p) I serbatoi di rilancio D104 e D102 non potranno ricevere volumi di miscela differente fintanto che il quantitativo di miscela al loro interno non sia stato inviato a trattamento e non sia avvenuto lo svuotamento completo degli stessi serbatoi.
- q) I rifiuti accettati dovranno essere completamente smaltiti entro 1 anno dalla data di ricezione, assicurando, pertanto, per i volumi di ogni singola miscela formata, un tempo di stazionamento nei bacini e nei serbatoi inferiore ad 1 anno.
- r) A tal fine, il Gestore dovrà registrare la quantità totale di miscela presente nel singolo bacino/serbatoio unitamente alle quantità immesse o prelevate secondo quanto previsto dal PMC.
- s) Tali dati unitamente a quelli desumibili dal sistema interno di tracciabilità e dai registri di carico e scarico dovranno consentire una pronta verifica del rispetto di quantitativi e capacità autorizzate.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

7. GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

L'installazione dà origine ai rifiuti (come tali o quali output di linea) riportati nella seguente tabella, di carattere non esaustivo, con l'indicazione della destinazione prioritaria.

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Stato fisico	destinazione
06 10 99	Solfato d'ammonio (da sezione di stripping)	liquido	Smaltimento esterno
15 01 02	Imballaggi misti	solido	Recupero esterno
19 08 01	Vaglio (da trattamento chimico-fisico)	solido	Smaltimento esterno
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento	solido	Smaltimento esterno
19 08 12	Fanghi (sezione biologica)	palabile	Linea fanghi/smaltimento esterno
19 08 13*	Concentrato (da sezione termica)	liquido	
19 08 14	Concentrato (da sezione termica)	liquido	
	Fanghi (da pretrattamenti, trattamento chimico-fisico)	palabile	
19 09 04	Carbone attivo esaurito	solido	Smaltimento esterno

Condizioni di gestione dei rifiuti prodotti

- a) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti, dovrà essere osservato quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
- b) Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono stati precedentemente elencati.
- c) Nella gestione dei rifiuti prodotti dovranno essere rispettate le condizioni del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- d) I rifiuti prodotti devono essere opportunamente distinti dai rifiuti in ingresso e le corrispondenti specifiche aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo devono essere delimitate e facilmente identificabili.
- e) I rifiuti prodotti devono essere avviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati a norma del D.Lgs. 152/06.
- f) Il concentrato ottenuto dal trattamento termico avente caratteristiche di pericolosità dovrà essere conferito all'esterno presso impianti terzi autorizzati.
- g) I recipienti/contenitori, per il deposito dei rifiuti speciali prodotti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti/contenitori, devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- h) I contenitori destinati allo stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- i) Lo stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi, ecc.); nel caso di utilizzo di cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

8. SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici, elencati nel seguente quadro riassuntivo con i relativi valori limite, sono individuati negli elaborati grafici T.5 “planimetria della rete di scarico nel torrente Locone”(rev. 4), T.7.1 “Acque meteoriche – planimetria della rete di raccolta e schema di impianto di trattamento “tipo” (rev.1), T.7.2 “Acque meteoriche – particolare con indicazione dei pozzi assorbenti e di quelli emungenti” (rev.0), T.8a “piano di monitoraggio e controllo - transitorio” (rev. 9), T.8b “piano di monitoraggio e controllo - definitivo” (rev. 9) e descritti, in sintesi, nell’elaborato RAIA.12 “sintesi non tecnica” (rev. 3) e RAIA.10.1 “gestione e trattamento delle acque meteoriche” (rev. 1).

<i>Sigla di scarico</i>	<i>tipologia</i>	<i>trattamento</i>	<i>Recettore finale</i>	<i>Limiti di scarico</i>
S1	Acque reflue in uscita dai trattamenti di smaltimento	ciclo produttivo	Torrente Locone	Tabb. 27-28 PMC - RAIA.11, rev. 10
S2	Acque meteoriche di II pioggia	Impianto dedicato	n. 3 Pozzi anidri	Tab. 4, all. 5, parte III, d.lgs. 152/06

8.1 Gestione Acque Meteoriche

La gestione delle acque meteoriche risulta quella già autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia (Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti) n. 19 del 06/06/2014.

Le acque di prima pioggia sono convogliate e trattate nella sezione biologica dell’installazione.

Le acque di seconda pioggia sono scaricate (punto di scarico S2), previo trattamento, per dispersione in pozzi anidri (denominati: S2-Pozzo1, S2-Pozzo2, S2-Pozzo3). Tali acque trattate dovranno rispettare i valori limite della tab. 4, all. 5, parte III, d.lgs. 152/06.

Condizioni di gestione

- a) Le acque trattate dovranno essere reimpiegate, laddove possibile, prioritariamente per uso industriale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- b) Sia garantita l’efficienza dei pozzetti di controllo e l’efficacia del sistema di raccolta delle acque di dilavamento.
- c) Dovrà essere previsto idoneo programma di manutenzione delle canalette poste all’interno dell’area di proprietà da parte del Gestore.
- d) Entro un mese dal rilascio del provvedimento di riesame dell’A.I.A., il gestore dovrà presentare una proposta progettuale di implementazione del sistema di gestione delle acque meteoriche afferenti alle aree adiacenti ai bacini n. 135, 15, 18 e 35, 60, ai serbatoi 1,2 e 3 e all’area di deposito dei rifiuti prodotti in attesa di smaltimento presso terzi.
- e) Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell’A.I.A., il gestore dovrà realizzare l’intervento per separazione raccolta convogliamento e contabilizzazione delle acque spanti caldaia
- f) Il Gestore è tenuto a:
 - Annotare sul registro di gestione dell’impianto di trattamento, da conservare presso la sede dell’impianto a disposizione dell’autorità di controllo, le operazioni di manutenzione ordinaria e



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

straordinaria;

- Informare il Comune di Canosa di Puglia, l'ARPA Puglia DAP BAT, nonché il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BAT, di ogni eventuale situazione di fuori servizio non programmato dell'impianto di trattamento utilizzato nell'insediamento, comunicando comunque le modalità con la quale si procede all'eliminazione immediata del disservizio;
- Assicurare lo smaltimento di fanghi, oli e grassi, ove prodotti, rinvenuti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate, inviando annualmente alla Provincia BAT le attestazioni di conferimento;
- Adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'insorgere anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto di trattamento;
- Utilizzare, per quanto attiene le tubazioni, materiali conformi alle normative e regolamentazioni vigenti;

L'ARPA Puglia DAP BAT potrà eseguire controlli periodici alle acque di immissione, al fine di accertare l'adeguamento della qualità degli stessi ai parametri imposti dalla legge.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di controllo.

8.2 Gestione Acque Reflue

Tali acque trattate dovranno rispettare i valori limite riportati nelle tabelle 27 e 28 del Piano di Monitoraggio e Controllo (cfr. RAIA.11, rev. 10)

Condizioni di gestione

- a) Al fine di garantire l'autonomia all'Ente di Controllo come da richiesta pervenuta dalla stessa Agenzia, lo scarico discontinuo potrà essere attivato a partire dalle ore 15.00 ed il laboratorio esterno potrà, a frequenza mensile, prelevare il campione (refrigerato) medio composito delle acque reflue direttamente dal campionatore, dopo le ore 14:00. Pertanto, anche lo svuotamento dei n.4 contenitori costituenti il campionatore potrà avvenire dopo le ore 14:00 ed il riempimento dello stesso, contestualmente all'attivazione dello scarico, dopo le ore 15:00.
- b) La gestione dello scarico delle acque reflue derivanti dai trattamenti di smaltimento dei rifiuti liquidi dovrà seguire il programma di controllo e di carico/scarico di cui al paragrafo 3.6.1 del PMC (cfr. RAIA.11, rev. 10)
- c) Dovranno essere installati idonei sistemi di misuratori volumetrici e registratori di portata dello scarico.
- d) L'attivazione dello scarico, la vasca scaricata, la quantità avviata allo scarico ed eventuali osservazioni, vengono registrati sul registro di autocontrollo per il monitoraggio dell'effluente depurato (cfr. RAIA.11, rev. 10 - All. 8 del PMC – Registro autocontrollo effluente depurato-fac simile)
- e) Il campionamento delle acque reflue dovrà essere effettuato ai sensi del punto 1.2.2, all. V, parte III, d.lgs. 152/06 e in coerenza con il Piano di Monitoraggio e Controllo.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

9. EMISSIONI ATMOSFERICHE

I punti di emissione elencati nei seguenti quadri riassuntivi delle emissioni e dei relativi valori limite sono individuati negli elaborati grafici T.8a “piano di monitoraggio e controllo - transitorio” (rev. 9), T.8b “piano di monitoraggio e controllo - definitivo” (rev. 9) e descritti, in sintesi, nell’elaborato RAIA.11 “Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 10)

<i>Emissioni convogliate</i>				
<i>Sigla di Emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Tipo di Sostanza inquinante</i>	<i>Limiti emissivi (fase transitoria)</i>	<i>Limiti emissivi (fase definitiva)</i>
E1	centrale termica IVAR	Emissione inattiva ¹⁾		
E2	centrale termica Babcock	Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
		SO _x	850 mg/Nm ³	350 ²⁾ mg/Nm ³
		NO _x	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³
Et / Et*	trattamento termico	H ₂ S	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
		NH ₃	2,5 mg/Nm ³	2,5 mg/Nm ³
		TVOC	45 mg/Nm ³	3 – 20 ³⁾ mg/Nm ³
		Conc. Odori	15.500 ⁴⁾ uoE/Nm ³	3000 uoE/Nm ³

1) l'attivazione dovrà essere preventivamente comunicata secondo normativa corrente dal Gestore e autorizzata dalla A.C., con contestuale definizione dei limiti emissivi.

2) 850 mg/Nm³ fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio combustibile pesante. Successivamente al 1° gennaio 2027, il valore limite da considerare sarà 350 mg/Nm³

3) A seguito del convogliamento delle arie esauste dell'essiccatore, previsto in progetto, con gli sfiati dell'impianto termico, si renderà necessaria la sostituzione del camino attualmente installato Et (di diametro 0,094 m) con un camino di diametro di 0,6 m che verrà rinominato Et*; Il Gestore, dopo l'attivazione del punto Et* dovrà effettuare una campagna di analisi nel primo semestre al fine di valutare l'applicabilità del limite ricompreso nell'intervallo 3-20 mg/Nmc comunicando gli esiti delle analisi ad Arpa ed A.C. al fine di definire il nuovo valore limite.

4) si veda paragrafo emissioni odorigene



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Emissioni diffuse				
<i>Sigla di Emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Tipo di Sostanza inquinante</i>	<i>Limiti emissivi (fase transitoria)</i>	<i>Limiti emissivi (fase definitiva)</i>
ED.1	trattamento biologico - ossidazione (vasca aperta)	NH ₃	--- ⁵⁾	35 ⁵⁾ mg/Nm ³
		H ₂ S	--- ⁵⁾	0,2 ⁵⁾ mg/Nm ³
		COV	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
		Conc. Odori	120 uoE/Nm ³	200 uoE/Nm ³
ED.2	Bacino n. 135	NH ₃	--- ⁵⁾	35 ⁵⁾ mg/Nm ³
		H ₂ S	--- ⁵⁾	0,2 ⁵⁾ mg/Nm ³
		COV	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
		Conc. Odori	120 uoE/Nm ³	120 uoE/Nm ³

5) Per il primo anno i parametri NH₃ e H₂S in prossimità delle sorgenti emissive ED1 ed ED2 (come indicato nella tavola grafica T.8 PMC transitorio) verranno campionati mensilmente per 14 giorni consecutivi con radiello. Successivamente i valori di concentrazione di NH₃ e H₂S saranno valutati e laddove dovessero risultare significativi (rispetto alla corrente conoscenza di letteratura scientifica) tali parametri saranno misurati direttamente sulla sorgente diffusa areale e saranno considerati come VL quelli mutuati da L.R. 23/2015 ovvero 35 mg/Nm³ NH₃ e 0,2 mg/Nm³ H₂S riportandoli nel PMC (periodo definitivo)

Altre Emissioni

Sf_Bio - emissione fuggitiva dotata di filtri a carboni attivi istituita a seguito di rimozione dell'emissione convogliata Ebio

Sf.1; Sf.2; Sf.3 - emissioni fuggitive dotate di filtri a carboni attivi relative ai serbatoi n. 1, 2, 3 (in sostituzione dell'emissione ED.4 a seguito di copertura con teli impermeabili)

Sf.4 - emissione fuggitiva dotata di filtri a carboni attivi istituita a seguito di rimozione dell'emissione ED.3 a seguito di copertura dell'ispessitore statico

Sf.35 e Sf.18 - emissioni fuggitive dotate di filtri a carboni attivi relative ai bacini 35 e 18 (in sostituzione dell'emissione ED.5 a seguito di copertura con teli impermeabili)

Sf.15 - emissione fuggitiva dotata di filtri a carboni attivi relativa al bacino 15 (in sostituzione dell'emissione ED.6 a seguito di copertura con teli impermeabili)

Sf 801, Sf 802 Sf 803 Sf 804 Sf 805 Sf 806 Sf 807 – sfiati dei serbatoi di stoccaggio



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Presenza di potenziali emissioni derivanti dai gruppi elettrogeni, utilizzati solo in caso di emergenza, rientranti nelle fattispecie di cui al punto 3, parte III, allegato I, parte V, d.lgs. 152/06, per il quale *“Non si applicano valori di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.”*

Condizioni di gestione delle emissioni in atmosfera

- a) In relazione alle emissioni in atmosfera dovrà essere assicurato e verificato il rispetto delle procedure, tempistiche, condizioni/prescrizioni riportate nel P.M.C. (cfr. RAIA.11, rev. 10);
- b) In relazione alle emissioni odorigene provenienti dall'intera installazione, ai sensi degli artt. 29-sexies, co. 4-bis e 4-ter, e 272-bis d.lgs. 152/06, dovrà essere assicurato e verificato il rispetto di quanto definito nel “Piano di Gestione delle Emissioni Odorigene” (rev. Luglio 2024) allegato n. 13 al P.M.C. (cfr. RAIA.11, rev. 10)
- c) Relativamente alle emissioni puntuali fuggitive, sono quelle derivanti dagli effluenti gassosi emessi dagli sfiati dei serbatoi/vasche di processo e di stoccaggio chiuse, allo stadio filtrante a carboni attivi presente verrà aggiunto, già a partire dalla vigenza della fase transitoria, un ulteriore stadio filtrante a carboni attivi o soluzione similare, secondo le tempistiche indicate al paragrafo 5 del P.M.C.
- d) i carboni attivi vengano sostituiti con cadenza semestrale (entro giugno e dicembre di ogni anno).
- e) Il Gestore dell'installazione dovrà, comunque, garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse derivanti dalla gestione, dall'accumulo e dalla movimentazione dei rifiuti, coerentemente a quanto disposto dalle B.A.T. di settore e, laddove applicabile, dall'Allegato V parte I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.
- f) L'apertura delle tramogge di scarico dovrà essere limitata il più possibile alle operazioni di pulizia e scarico.
- g) Le emissioni che si generano dalle sezioni di pre-trattamento e centrifugazione/trattamento fanghi dovranno essere monitorate mediante installazione di apposita sensoristica per la rilevazione di NH₃ e costantemente mitigate con un sistema di nebulizzazione con neutralizzanti anti-odore.
- h) Lo stoccaggio in cassoni dei fanghi prelevati dalle vasche biologiche, dei fanghi già ispessiti e di quelli essiccati, dovrà essere assicurato, su platea impermeabilizzata e dotata di copertura e con recupero dei colaticci mediante grigliato e condotta dedicata con convogliamento nelle sezioni di trattamento.

Condizioni generali di gestione delle emissioni in atmosfera

- a) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione con la quale possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- b) Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- c) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto precedente.
- d) I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, l'integrità degli stessi deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale.
- e) Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate.
- f) Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, che comportano fermate superiori alle 48 ore, devono essere



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

comunicati il prima possibile alla Provincia, all'ARPA Puglia ed al Sindaco, unitamente alle modalità di ripristino delle condizioni ordinarie di esercizio, analogamente a quanto disposto dall'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 in caso di autorizzazione "ordinaria".

- g) Il Gestore predisponga la tenuta di un registro, per ciascun punto emissivo significativo e scarsamente rilevante, nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, da conservare e mettere a disposizione dell'Ente di Controllo.
- h) Gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.
- i) Ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, siano comunicate la data di messa in esercizio dei nuovi impianti e/o dei nuovi presidi ambientali nonché la data di messa a regime degli stessi, con un anticipo di almeno 15 giorni; a tal proposito, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere superiore a giorni trenta. Sul punto siano effettuate, in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni dalla data di messa a regime, le analisi relative alle emissioni, eseguendo almeno n. 2 campionamenti, conformi al punto 2.3, allegato VI, parte V, d.lgs. 152/06, in giorni non consecutivi e le cui date dovranno essere preventivamente comunicate all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia, con un anticipo di almeno 15 giorni; qualora le predette analisi non confermassero i dati di progetto, siano prontamente implementati e/o installati ulteriori sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dai rispettivi punti emissivi.

Misure discontinue degli autocontrolli

- a) Il monitoraggio in autocontrollo, le metodiche di campionamento sono riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (allegato C).
- b) Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con ARPA Puglia.
- c) In ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne il posizionamento dei punti di prelievo ed in ordine ai seguenti ed ulteriori aspetti:
 - le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate;
 - ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06.
- d) I dati dei controlli ambientali relativi all'impianto devono essere riportati su apposito registro previsto dal punto 2.7, dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e smi da conservare e mettere a disposizione dell'Ente di Controllo.
- e) I certificati d'analisi, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, siano trasmessi all'ARPA Puglia e alla Provincia di Barletta-Andria-Trani o a diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. con la medesima frequenza di monitoraggio.
- f) Sia compilato ed aggiornato il Catasto delle Emissioni Territoriali, residente presso il sito internet di ARPA Puglia.

Metodi di prelievo ed analisi delle emissioni

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

Conformità a quanto previsto dalle norme tecniche UNI 10169:2001, UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013.

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento ovvero, in caso di impossibilità, attenersi alle disposizioni delle norme tecniche UNI sopra menzionate previste per questi casi.

È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica). Il gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

Il gestore deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli; non sono considerate idonee scale portali.

Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

10. EMISSIONI SONORE

Le misurazioni dell'inquinamento acustico dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica, ai sensi della Legge 447/95, nel rispetto del Decreto Ministro Ambiente 16 marzo 1998 e della Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Circolare 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

Le suddette misurazioni dovranno essere effettuate con la frequenza indicata nel cap. 3.7 "emissioni sonore" del P.M.C. (cfr. RAIA.11, rev. 10) e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico o ad approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

In caso di valori eccedenti i valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA Puglia.

Al fine di minimizzare l'impatto acustico, il Gestore dovrà in particolare:

- verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario;
- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

11. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- a) Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi Allegati.
- b) Per quanto non espressamente descritto nel presente Documento Tecnico e laddove non in contrasto con le esplicite prescrizioni dell'A.I.A., deve farsi riferimento a quanto riportato negli elaborati tecnici acquisiti nelle ultime revisioni con prevalenza di quanto indicato nell'ultima versione assentita del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- c) È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e/o modificare l'impianto senza preventivo assenso della Provincia BAT o di diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, Dlgs. 152/06 s.m.i.).
- d) La realizzazione degli interventi e l'adempimento delle prescrizioni dovranno essere coerenti con il cronoprogramma delle attività definito al paragrafo 5 "programma delle attività a farsi" del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'elaborato RAIA.11, vers.10.

11.1 Aree operative e sezioni di trattamento

- a) Nell'impianto dovranno essere distinte le aree di:
 - stoccaggio dei rifiuti in ingresso
 - stoccaggio dei rifiuti in deposito temporaneo ex art.183 c.1 lett.bb del D.Lgs. n.152/2006 derivanti dal ciclo produttivo
 - stoccaggio delle materie prime
- b) Ogni stoccaggio o deposito di rifiuti, intermedi e/o materie prime presenti in impianto dovrà essere identificato con opportuna cartellonistica.
- c) I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio di prodotti chimici o reagenti dovranno essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al volume del serbatoio di aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
- d) Il lay-out dell'installazione deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito (cfr. elaborato T.10 – planimetria punti affissione layout impiantistico)
- e) Sia installato un tabellone, in prossimità del parco serbatoi per D15, contenente le indicazioni sempre aggiornate del contenuto dei singoli serbatoi e dei restanti accumuli, garantendo la corrente identificazione di miscele e flussi.
- f) Le aree di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti, differenziate ed individuate da apposita segnaletica e cartellonistica, siano mantenute in ordine, avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi.
- g) Il Gestore assicuri la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia ai trattamenti, delle superfici impermeabilizzate, degli impianti di trattamento rifiuti, emissioni e acque meteoriche, nonché dei sistemi antincendio fissi e mobili.

11.2 Presidi Ambientali

- a) Dovrà essere costantemente garantito il funzionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera e degli scarichi nei pozzi disperdenti, del sistema di controllo e scarico delle acque reflue, di tutti i sistemi di monitoraggio e controllo, prevedendo il posizionamento di gruppi elettrogeni che possano azionarsi automaticamente in caso di black out della fornitura elettrica, al fine di assicurare elevati standard di protezione per l'ambiente anche in assenza di erogazione di energia elettrica da parte del gestore della rete.
- b) Al fine di minimizzare la probabilità del fermo impianto e garantire la continua efficienza dei presidi, dovrà essere assicurata un'adeguata ridondanza tecnologica per attrezzature e impianti.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali

Società S.OL.VI.C. srl

11.3 Vasche di controllo

- a) In relazione alla eventuale realizzazione di n.4 volumi di accumulo autonomi aggiuntivi alle n.2 vasche di controllo esistenti, per una capacità complessiva netta disponibile di ca. 2.600 mc, al fine di misurare il BOD5 prima di ogni scarico (con necessità di accumulo del refluo da trattare per almeno 5 giorni in modo da consentire la determinazione del valore di detto parametro verificando il rispetto delle concentrazioni limite previste per legge), se ne rinvia la valutazione a seguito di monitoraggi continuativi definiti nel PMC per i quali il gestore, dalla comunicazione di attivazione scarico, dovrà eseguire specifiche valutazioni sul parametro BOD5.

11.4 Capacità di trattamento e svuotamento Bacino 135

- a) In relazione al processo di svuotamento del Bacino 135, il gestore dovrà adempiere allo svuotamento di un volume pari al 30% in peso, su base semestrale, rispetto ai quantitativi in ingresso di rifiuti con CEER 190703 e 161002 e comunque garantendo un minimo stabile di 4000 t/semestrale e pertanto 8000 t/anno; tali percentuali dovranno essere riesaminate annualmente a far data da due anni dalla comunicazione di attivazione dello scarico; a tal fine i dati dovranno essere presentati entro 18 mesi dalla comunicazione di attivazione dello scarico.
- b) A tal fine, la quota parte dell'aumento della sola capacità di trattamento giornaliera, da 220 t/d a 432 t/d, è da intendersi esclusivamente finalizzata al trattamento di detti volumi già presenti, al netto del volume delle acque meteoriche ivi ricadenti.
- c) Ad avvenuto svuotamento del bacino, la capacità giornaliera di trattamento sarà ridotta a 345 t/d e la capacità giornaliera di ricezione sarà aumentata da 400 t/d a 565 t/d.
- d) Nel caso di eventuale superamento dei limiti giornalieri autorizzati, Il Gestore dovrà segnalarlo all'Autorità competente; la comunicazione dovrà avvenire su base mensile.
- e) Preliminarmente alle operazioni di svuotamento, il Gestore dovrà procedere, in coordinamento con ARPA Puglia, alla classificazione, in funzione delle 6 miscele previste, della massa di rifiuto presente e procedere con il conseguente ciclo di trattamento.
- f) Le operazioni di riconversione e/o ripristino del bacino, ad avvenuto svuotamento, non potranno prevedere il ricorso ad operazioni di recupero di cui all'allegato C, parte IV, d.lgs. 152/06.

11.5 Condizioni di carattere generale

- a) Con riferimento agli aspetti riconducibili alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere prodotta comunicazione al Servizio SPESAL della ASL BAT ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- b) Il Gestore è tenuto a:
- i. Annotare sul registro di manutenzione delle apparecchiature e degli impianti accessori, da conservare presso la sede dell'impianto a disposizione dell'autorità di controllo, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;
 - ii. Adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto;
 - iii. Informare il Comune di Canosa di Puglia, l'ARPA Puglia DAP BAT, nonché la ASL BAT, di ogni eventuale situazione di fuori servizio non programmato che superi le 48 ore di blocco degli impianti ausiliari funzionalmente connessi (emissioni in atmosfera, acque meteoriche, ecc..) installati nell'insediamento, comunicando comunque le modalità con la quale si procede all'eliminazione immediata del disservizio. Detta comunicazione deve avvenire entro le 48 ore successive a quelle sopra indicate;
 - iv. Adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitaria atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per l'ambiente;
 - v. Utilizzare, per quanto attiene tubazioni ed elementi impiantistici, materiali conformi alle normative e regolamentazioni vigenti.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

- c) L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto, in coerenza con quanto descritto e approvato nelle versioni aggiornate degli elaborati di cui al cap. 4.
- d) Per quanto non esplicitamente disposto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla BATc di settore e alle vigenti norme di carattere cogente.
- e) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies, co. 9, d.lgs. 152/06, i progetti migliorativi dovranno essere presentati entro tre anni dal riesame dell'A.I.A..
- f) Le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - Ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - Ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
 - Diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento a quelle odorigene.

11.5 Comunicazioni e requisiti di notifica generali

- a) Il Gestore dell'impianto dovrà comunicare alla Provincia di Barletta-Andria-Trani e ad ARPA Puglia, entro i 30 giorni successivi, l'avvenuto adempimento dei punti del "programma delle attività a farsi". (cfr. par. 5, R.AIA 11, vers. 10)
- b) Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, al Comune di Canosa di Puglia e ad ARPA Puglia annualmente (entro il 30 aprile) la Relazione Annuale relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 - i Rapporti di Prova, redatti a norma di legge e contenenti riferimenti specifici alle prescrizioni disposte con A.I.A.;
 - un quadro riassuntivo dei quantitativi dei rifiuti gestiti, comprendente, distinte per singolo CER, le sommatorie parziali, su base mensile, di quelli in uscita e la classificazione dei relativi destinatari;
 - i dati delle registrazioni degli andamenti dei livelli dei reflui nei serbatoi e nei bacini;
 - check-list degli adempimenti previsti dall'A.I.A. e/o da ulteriore normativa vigente;
 - elenco delle comunicazioni effettuate all'Autorità competente e/o all'Autorità di Controllo;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD.
- c) Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/06) alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, all'ARPA Puglia ed al Comune di Canosa di Puglia. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06. L' Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare alla Provincia di Barletta-Andria-Trani domanda di autorizzazione per modifica sostanziale.
- d) Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all'evento), in modo scritto alla Provincia B.A.T., al Comune di Canosa di Puglia, all'ARPA Puglia Dap BAT e alla ASL BAT, particolari circostanze quali:
 - le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
 - incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

- e) Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti a rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.
- f) Il gestore è tenuto alla tenuta del registro marce in condizioni di emergenza e alla trasmissione annuale di detto report in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione.
- g) Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con p.e.c. e/o raccomandata a/r alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Regione Puglia e al Comune la data prevista di termine dell'attività.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

12. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'elaborato RAIA.11 "Piano di monitoraggio e controllo" (Rev. 10 alla data di adozione del presente provvedimento), unitamente ai suoi n. 13 allegati, costituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo in Allegato C.

Gli allegati del PMC corrente risultano essere:

- All.1 – Domanda di omologa e scheda di omologa
- All.2 – Certificato interno verifica rifiuti in ingresso – fac simile
- All.3 – MTD del D.M. 29/01/2007- Tabella E.2 dello "Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze"
- All.4 – RAIA3 - Diagramma a blocchi Rev. 08
- All.5 – Quaderno della centrale termica
- All. 6 – Monitoraggio radiometrico impianto
- All. 7 - Registro marce emergenza punti emissione
- All. 8 – Registro autocontrollo effluente depurato-fac simile
- All. 9 - Rapporto di Prova redatto da laboratorio interno Solvic srl – fac simile (SCARICO)
- All. 10 - Attività di verifica/manutenzione canaline raccolta acque scolo e vasche -fac similia
- All. 11- Piano gestione emergenze o incidenti ambientali
- All. 12 – Shape file pozzi di monitoraggio provvisti di metadato
- All. 13_ Piano di gestione degli odori

Il Gestore dovrà attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche saranno inviati all'ARPA Puglia DAP BT, in qualità di Autorità competente di Controllo, alla Provincia B.A.T. o a diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A., al Comune, per i successivi adempimenti di propria competenza.

L'ARPA Puglia potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

Eventuali modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo potranno avvenire ai sensi della DGR Puglia n. 672/2016 di rettifica della precedente DGR Puglia n. 648/2011.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

13. EVENTI INCIDENTALI

Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali.

A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, tramite adeguato Piano di Gestione delle Emergenze, redatto anche ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.

Son fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, L. 132/2018.

A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo e al Comune, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per p.e.c. e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e agli Organi di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati eventualmente rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

14. DISMISSIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

In relazione ad un eventuale intervento programmato di dismissione totale o parziale dell'impianto, il Gestore, 1 anno prima della data prevista, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un Piano di Dismissione confermando e/o aggiornando quanto all'elaborato RAIA 16.1 vers. 01.

Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino dei luoghi e/o alla riqualificazione ambientale delle aree liberate.

Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06.



Installazione per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali
Società S.OL.VI.C. srl

15. GARANZIE FINANZIARIE

Nelle more della pubblicazione del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9-septies, art. 29-sexies, d.lgs. 152/06, fatta salva la facoltà della Provincia di richiederne successivamente integrazioni e/o modifiche, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale con nota n. 20553/TRI del 25/07/14 del Ministero dell'Ambiente, contenente bozza di Decreto Interministeriale recante "i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento rifiuti", ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/06, l'importo delle garanzie finanziarie è pari a € 1.559.850,00 così calcolato:

- Garanzia per le operazioni di smaltimento D8/D9:

Garanzia (euro) = [PMA x CUV]

1.040.000 € = (80.000 x 13 €/ton)

400.000 € = (20.000 x 20 €/ton)

- Garanzia per le operazioni di smaltimento D13 e D15:

Garanzia (euro) = [CMI x CU]

56.950,00 € = (185 + 150) x 145,00 €/ton)

62.900,00 € = (35 + 150) x 340,00 €/ton)

L'importo delle garanzie finanziarie potrà essere ridotto, in costanza di efficacia delle registrazioni Reg. CE n.761/2001 e/o certificazioni in proprio possesso rilasciate da organismi accreditati, secondo le seguenti percentuali:

- Riduzione per certificazione UNI EN ISO 14001: 25%

- Riduzione per registrazione EMAS: 40%

Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro 3 mesi dal riesame dell'A.I.A., in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, ovvero:

- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e smi;

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n.375/36 e smi;

- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, su attestazione espressa dal competente Ufficio della Banca d'Italia.

Le garanzie finanziarie sono prestate per una durata pari a quella dell'A.I.A. maggiorata di 2 anni.

Le garanzie finanziarie si intendono accettate dall'Autorità competente decorsi 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione della medesima Autorità.

La Provincia di Barletta – Andria – Trani o la diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. sarà quindi chiamata, a partire dal termine di cui sopra, a decidere riguardo allo svincolo di tale garanzia.

Nel riservarsi gli opportuni aggiornamenti da effettuarsi al momento della necessità di procedere allo svincolo della garanzia finanziaria, di seguito si riporta, sotto forma di check-list, l'elenco non esaustivo delle verifiche minimali da effettuarsi per valutare positivamente lo svincolo della garanzia finanziaria:

- verifica positiva dell'avvenuta dismissione dell'installazione e smontaggio degli impianti;

- verifica positiva dell'avvenuta rimozione di qualsiasi tipologia di rifiuto;

- assenza di contaminazione delle matrici ambientali riconducibile alla conduzione dell'installazione.